



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PIANO DI RIMOZIONE RIFIUTI E PIANO DI ACCERTAMENTO DELLA MATRICE SUOLO ALL'INTERNO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE EX-ARSENALE E EX-CASERMA CAIROLI, OFFICINA DI COSTRUZIONE DEL GENIO MILITARE S.MAURO, PRESSO L'AREA DENOMINATA "EX TETTOIE" SITA IN VIA RIVIERA N. 40/60 COMUNE DI PAVIA CIG: 815347191D - CUP: G17F19000470001

FAQ

QUESITO 1

avendo la cat. soa og 12 cl.II e le certificazioni ISO si chiede se è possibile fare un ATI costituendo con società in possesso di requisiti per la stessa categoria og 12?

RISCONTRO 1

È ammessa la partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo costituito o costituendo, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art 48 del D.lgs 50/2016.

La configurazione come orizzontale del raggruppamento, ipotizzata da codesto Operatore Economico, è coerente con la disciplina di gara in quanto risponde alla prescrizione di cui all'art. 48, comma 4, D.Lgs. n. 50 del 2016, fermo restando che codesta società dovrà autonomamente soddisfare le percentuali di esecuzione nel rispetto dell'importo delle opere oggetto dell'appalto..

Si chiarisce che entrambe le società che compongono il raggruppamento, dovranno essere in possesso dell'iscrizione nell'Albo Esecutori Lavori per la categoria richiesta dal disciplinare di gara.

QUESITO 2

Con riferimento alla richiesta di essere in possesso della categoria 10 (A o B) di classe adeguata per la bonifica di beni contenenti amianto si chiede se la categoria 9 relativa alla bonifica dei siti contaminati sia equivalente.

RISCONTRO 2

la categoria 9 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali è riferita alla bonifica dei siti. L'oggetto del Bando in corso riguarda beni contenenti amianto, di conseguenza non è possibile partecipare con differenti categorie.

QUESITO 3

oltre all'iscrizione 10 (bonifica amianto) dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali richiesta a pagina 7 del disciplinare di gara, guardando l'incidenza del trasporto dei rifiuti CER 170503 dovrebbe essere richiesta obbligatoriamente anche l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 5 classe adeguata (trasporto rifiuti).Inoltre le iscrizioni sopra descritte sono requisiti di PARTECIPAZIONE (vedi SENTENZA TAR PIEMONTE N. 01226/2017)) e NON DI ESECUZIONE (come erroneamente riportato nel disciplinare di



gara ovvero l'aggiudicatario dovrà possederle al MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO ??) , per cui gli operatori economici sprovvisti delle iscrizioni non potranno partecipare alla gara e quindi non potranno essere ammessi alla stessa.

RISCONTRO 3

Per quanto attiene le categorie 5 e 10 di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, si precisa che per la tipologia di appalto in questione, le stesse sono da considerarsi quali requisiti di esecuzione.

QUESITO 4

Si chiedono cortesemente:- la pubblicazione del Modello "All. I Domanda di partecipazione"- la conferma della possibilità di caricare il Contributo ANAC nella sezione "Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva"- la conferma del corretto CIG relativo alla gara d'appalto in oggetto in quanto risulta discordante sul frontespizio del Disciplinare con quanto indicato per il pagamento del modello F23- l'abilitazione del CIC sul portale ANAC ai fini del pagamento del Contributo nonché della compilazione del PassOE

RISCONTRO 4

Il CIG relativo alla gara è 825347191D. Lo stesso è stato perfezionato ed è quindi possibile procedere ad acquisire il PassOE, pagare il contributo ANAC.

Per quanto attiene il versamento della marca da bollo con modello F23 si conferma che il CIG da inserire è 825347191D

QUESITO 5

Siamo in possesso di OG12 classifica II e categoria 10 B classe C. Possiamo ricorrere all'avvalimento (presso società con OG12 almeno classifica I) per raggiungere la categoria III richiesta dalla gara?

RISCONTRO 5

Codesta Società potrà ricorrere all'avvalimento per la categoria OG12 in classifica richiesta dal Disciplinare di gara, fermo restando l'impossibilità di ricorrere all'avvalimento per il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo gestori Ambientali.

QUESITO 6

Il "Piano di rimozione rifiuti e piano di accertamento della matrice suolo" dell'ottobre 2019 prevede, al capitolo 4.2 Modalità Operative, Fase 6: "Scavo e invio a smaltimento dei rifiuti presso impianto autorizzato", quanto segue:

... In particolare i terreni una volta scavati verranno insaccati per il successivo trasporto in big bags. Viene pertanto prevista una attività di confezionamento del terreno che richiederà inevitabilmente l'impiego di mezzi meccanici, operatori e del materiale da imballaggio (nel caso specifico big bag omologati per il contenimento di materiali contenenti amianto) oltre che di strutture a supporto (tipo tramoggia per il riempimento dei sacchi).

In considerazione del fatto che la predetta attività di confezionamento non è indicata nel Computo Metrico Estimativo, e non può ragionevolmente intendersi inclusa negli importi indicati per le altre lavorazioni relative alla gestione del terreno in quanto non sufficienti a remunerare materiali e manodopera, si richiede cortesemente di indicare come verrà riconosciuto il suo costo.

RISCONTRO 6

Trattandosi di lavori a corpo l'importo deve intendersi remunerato all'interno delle opere da eseguire

QUESITO 7

Il "Piano di rimozione rifiuti e piano di accertamento della matrice suolo" dell'ottobre 2019 prevede, al capitolo 4.1 Analisi di laboratorio e classificazione dei rifiuti, quanto segue:

... L'impresa appaltatrice, pertanto:

- dovrà rispettare le procedure tecniche per la tutela dei lavoratori utilizzando adeguati DPI ...;

- dovrà utilizzare accorgimenti atti prevenire l'inquinamento atmosferico quali, se necessario, sistemi di abbattimento delle polveri (tramite nebulizzatori d'acqua)

Operando in presenza di amianto, per quanto in matrice compatta e frammisto al terreno, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili alla tutela dei lavoratori impiegati nell'appalto così come prescritti/previsti nei Piani di Lavoro, incluso il monitoraggio delle fibre aerodisperse (sistema di rilevazione ed analisi di laboratorio), l'installazione di unità di decontaminazione per il personale, il sistema di abbattimento polveri, ecc....

In considerazione della durata prevista dei lavori, pari a 90 giorni, si chiede cortesemente di dettagliare quanto incluso nell'importo di € 3.514,62 (IVA esclusa) previsto per gli oneri della sicurezza e di indicare come verranno remunerate eventuali misure di sicurezza non previste dal piano, qualora richieste dalle Autorità competenti.

RISCONTRO 7

Si rimanda al file "costi 2019" reperibile nella sezione documenti relativa alla gara in oggetto, del portale www.acquistinretepa.it,

QUESITO 8

- a) si può utilizzare l'incremento del 20% per la categoria OG12 classe II?
- b) una società in possesso della OG12 II (utilizzando l'incremento di cui sopra) può partecipare in ATI con una società non in possesso della SOA ma dei requisiti di cui all'art.90 per i lavori fino a 150.000 comprendo l'importo previsto in gara pari a 680.592,98.

RISCONTRO 8

a) Ai sensi dell'art 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'[articolo 92, comma 2](#). A mente del quale, nei raggruppamenti di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per

cento. Si invita codesta Società a voler verificare autonomamente le percentuali di esecuzione in funzione dell'importo del bando di gara.

b) Come prescritto dall'art 60 comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro. Ciò premesso, in considerazione dell'importo dell'appalto in parola, ciascun componente dell'ATI deve necessariamente essere in possesso dell'attestazione SOA, diversamente, ciò condurrebbe ad una palese quanto illegittima elusione dell'obbligo di qualificazione prescritto dal citato art. 60, co. 2, del D.P.R. 207/2010 che impone la qualificazione SOA sopra tale soglia di importo.

Inoltre, la possibilità di comprovare all'interno di un'ATI la percentuale minima della quota dei lavori richiamando l'applicazione dell'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (sostanzialmente con i soli certificati di esecuzione dei lavori eseguiti), trova ostacolo proprio in quest'ultimo articolo, "Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro", che è, per l'appunto circoscritto ai soli lavori contenuti entro detto importo ("pari o inferiore a 150.000 euro").

QUESITO 9

al fine di una proficua partecipazione alla presente gara si richiede di fornire le analisi di caratterizzazione e/o rapporti di prova del rifiuto classificato codice CER 17.05.03*.

RISCONTRO 9

In riferimento al piano di rimozione rifiuti e piano di accertamento della matrice suolo, la caratterizzazione dei rifiuti prodotti è parte delle lavorazioni oggetto dell'appalto. Si rimanda all'allegato "Approvazione piano Conferenza dei Servizi" reperibile accedendo alla sezione "documenti" relativamente alla gara in oggetto, nel portale www.acquistinretepa.it.

QUESITO 10

In riferimento alla gara in oggetto si chiede se sia obbligatorio effettuare il sopralluogo e se verrà rilasciata attestazione da allegare alla documentazione di gara.

RISCONTRO 10

Si chiarisce che il sopralluogo è facoltativo, come indicato al punto 9 del Disciplinare di Gara. Si comunica che gli Operatori Economici interessati potranno effettuare il sopralluogo nella giornata del 28.01.2020 o del 30.01.2020 previo appuntamento da concordare con il RUP inviando una e mail all'indirizzo indicato al punto 9 del disciplinare di gara.

QUESITO 11

Ci risulta che sul Portale ANAC è stato abilitato il CIG 815347191D e non il 825347191D, si chiede cortesemente conferma

RISCONTRO 11

Si conferma che il CIG per la partecipazione alla gara è il 815347191D, come indicato nel disciplinare di gara

QUESITO 12

In riferimento alla gara di cui all'oggetto si informa che il sito dell'ANAC non riconosce il CIG per la creazione del PASSOE e del pagamento del contributo ANAC. Si chiede un Vs. gentile riscontro in merito.

RISCONTRO 12

Si conferma che il CIG per la partecipazione alla gara è il 815347191D, come indicato nel disciplinare di gara

QUESITO 13

nel PIANO DI RIMOZIONE RIFIUTI E DI ACCERTAMENTO DELLA MATRICE DEL SUOLO, si fa espresso riferimento ad analisi per quanto sopra si :-richiede copia delle analisi in quanto a meno di errori non rinvenute (sia terreni che sul cls della soletta);-se non fossero disponibili si chiede conferma espressa del fatto che a:a) terreni da smaltire siano terreni contaminati da amianto e non anche da altro inquinantib) il rifiuto derivante dalla demolizione del cls della soletta non sia invece inquinato

RISCONTRO 13

Si rimanda al riscontro n. 9